



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PUGLISI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI e PADUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2017

Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all’articolo 612-*bis* del codice penale dall’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’articolo 162-*ter*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona), nella sezione terza dedicata ai delitti contro la libertà morale, l'articolo 612-*bis*, che punisce il delitto di «atti persecutori». Il testo attuale dell'articolo 612-*bis*, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (...)».

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come «Convenzione di Istanbul» - adottata, dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di

violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

A seguito della ratifica della predetta Convenzione, il Parlamento ha approvato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. In particolare, il provvedimento approvato ha apportato modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, irrevocabilità della querela e aggravanti.

A seguito della predetta modifica, pertanto, il regime di procedibilità per il reato di atti persecutori (*stalking*) di cui al predetto articolo 612-*bis* prevede la querela irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, mentre in tutti gli altri casi una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta, invece, perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Secondo le stime ISTAT fornite nel novembre 2016 sono quasi tre milioni e mezzo le donne italiane vittime di *stalking* almeno una volta nella vita. Più di due milioni quelle perseguitate da un *ex partner*.

Cifra egualmente elevata per le donne che dichiarano di essere state molestate da uomini diversi dall'ex compagno. Dati che sottolineano la particolare pericolosità sociale che caratterizza un reato così odioso.

Ebbene, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, a fronte di quanto esposto appare di tutta evidenza la necessità di non far ricadere la fattispecie di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale tra i reati per i quali è applicabile l'istituto della giustizia riparativa, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Infatti, con il nuovo articolo 162-*ter* del codice penale è prevista la possibile estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi in cui l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Tale articolo del codice penale ha evidenti intenti deflattivi.

Ciò premesso, si ritiene che questa importante finalità debba trovare un limite nel caso di reati particolarmente odiosi e lesivi della dignità personale e della incolumità propria o di un prossimo congiunto quali gli atti persecutori.

L'articolo 162-*ter* del codice penale si applica nei casi di procedibilità a querela. Ebbene, l'articolo 612-*bis* prevede, come evidenziato precedentemente, che la querela sia irrevocabile solo nei casi in cui il fatto sia commesso mediante minacce gravi e reiterate con il grave rischio di lasciare uno spazio di «non punibilità» per le altre condotte persecutorie, ma non accompagnate da tali minacce.

A conferma di quanto esposto, appare significativa la decisione del tribunale di Torino, che con sentenza emessa in data 2 ottobre, ha ritenuto congrua la cifra di 1.500 euro a titolo di risarcimento in ordine a tale fattispecie di reato, nonostante il parere contrario della vittima, applicando, appunto, le disposizioni in materia di giustizia riparativa introdotte con la legge n. 103 del 2017.

A quanto detto si aggiunga che in data 27 settembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il provvedimento recante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dove sono state apportate importanti modifiche in materia di atti persecutori. Infatti, in forza delle nuove disposizioni, introdotte anche alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo, sentenza *Talpis* contro Italia, che ha condannato il nostro Paese proprio per la poca efficacia con cui ha contrastato i reati domestici, agli indiziati di *stalking* sarà applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Potrà essere imposto, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, possono essere disposte, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, le modalità di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici ai sensi dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

Ebbene, anche a fronte di queste importanti disposizioni di legge, appare del tutto irragionevole dal punto di vista sistemico un ordinamento che in fase preventiva preveda per il delitto di atti persecutori misure così penetranti e che poi consenta, prima delle dichiarazioni di apertura del dibattimento, l'estinzione mediante una forma di risarcimento pecuniario.

Per questi motivi, il presente disegno di legge si pone l'importante obiettivo di evitare che il reato di *stalking* possa essere oggetto di estinzione del reato per condotte ri-

paratorie nel rispetto delle vittime di questo reato odioso, ma anche nel rispetto del valore profondo della certezza della pena a difesa dei singoli e della collettività.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 162-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-*bis*».





